

## Delibera di Giunta Nazionale

n. 9 del 12 marzo 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 11 e 12 marzo 2016, presso la sua sede in Roma – via Tacito n. 50, in relazione DDL Concorrenza, con particolare riferimento alla disciplina dell'obbligo di accertamento strumentale per le lesioni fisiche,

### **premess**

che è in corso, in Commissione Industria del Senato, l'esame degli emendamenti presentati al DDL Concorrenza;

che gli emendamenti predetti hanno evidenziato criticità in particolare in relazione al capitolo Rc Auto, segnatamente avuto riguardo alla disciplina preesistente dell'obbligo di accertamento strumentale per le lesioni fisiche, e che altresì viene prevista l'introduzione della informativa alla Procura dei nominativi dei testi ricorrenti;

che, invero, in forza del disposto normativo vigente, i danni fisici lievi da circolazione stradale possono essere risarciti solo in presenza di accertamento clinico strumentale obiettivo, e ciò vale solo per l'invalidità permanente, oppure un riscontro visivo o strumentale, e ciò vale per tutti i tipi di lesione;

che il DDL Concorrenza sancisce la sostituzione del testo dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 209/05 e successive modifiche, prevedendosi al comma 2 come “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo... non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”;

che i predetti emendamenti al DDL Concorrenza prevedono, in larga parte, la modifica dell'art. 139, comma 2, secondo periodo, del Codice delle assicurazioni private vigente, con il riferimento alla “criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale”. E, comunque, la soppressione del riferimento all'accertamento esclusivamente “strumentale” e/o la modifica della norma con il riferimento ad “accertamento clinico o strumentale obiettivo”;

che sotto altro profilo, il medesimo DDL prevede, all'articolo 135, l'aggiunta del seguente comma: “*3-quater*. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il

presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”;

#### **considerato**

che una riflessione sul predetto testo normativo non può, sul punto relativo alle cd microlesioni, prescindere dalla sussistenza di giurisprudenza di merito che ritiene come le lesioni possano essere accertate sia strumentalmente che visivamente;

che, diversamente, la pretesa *tout court* di risarcire i danni lievi da incidente stradale solo ove ricorrano tutti i requisiti chiesti dalla norma, ovvero in presenza di accertamento strumentale, risulta comunque sostanzialmente ingiusta verso i soggetti danneggiati su cui gravano oneri economici talvolta ingiustificati ed eccessivi per gli esami clinici da effettuare e che, peraltro, in particolari condizioni (si pensi al caso di gravidanza et similia) si rivelano, altresì, potenzialmente pregiudizievoli per la salute;

che, sotto il secondo profilo, ferma restando la necessità di punire severamente chiunque si macchi di delitti contro l'amministrazione della Giustizia, la previsione della informativa alla Procura della Repubblica dei nominativi dei testimoni contiene un parametro esclusivamente numerico che rischia di limitare la possibilità di accertamento della domanda giudiziale;

#### **ritenuto**

che, sulla scorta di quanto detto, appare necessario affermare come vi siano lesioni che sono accertabili con approccio clinico o visivo, tramite scienza medica, perché strumentalmente le stesse non risultano;

che, diversamente, si escluderebbe ingiustamente il risarcimento di alcuni danni biologici e ciò determinerebbe un vuoto di tutela nel risarcimento del danno alla salute, incompatibile con il disposto di cui all'art. 32 della Costituzione, ovvero la tutela del diritto alla salute in relazione al determinarsi di lesioni che non siano esclusivamente strumentalmente accertabili;

che, nell'altro profilo si creerebbe una ingiustificata compressione della capacità a testimoniare che incide sulla domanda (chi ha già testimoniato tre volte potrebbe rifiutarsi al solo fine di evitare la segnalazione in Procura);

#### **valutato**

che, comunque, sancire in radice la non risarcibilità delle lesioni che non siano strumentalmente accertabili, comporterebbe soprattutto una ingiustificata compressione del diritto di difesa del danneggiato e del diritto alla tutela giurisdizionale;

che appare opportuno, altresì, prendere posizione sulla regolamentazione della fattispecie normativa dell'indennizzo diretto, atteso che la vittima di sinistro stradale, nel caso di

risarcimento, non viene rimborsata delle spese legali stragiudiziali, che vengono sostenute esclusivamente in proprio. E ciò, tenuto anche conto di recente statuizione della Corte di Cassazione che, in forza della pronuncia n. 11154/15, III Sez. Civ, ha sancito come le spese legali necessarie al danneggiato da sinistro stradale vanno risarcite se necessarie alla tutela dei propri diritti e va pertanto disapplicata la norma regolamentare di cui all'art. 9 comma 2 del d.p.r. 18.07.2006 n. 254,, in quanto nulla per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Tanto sopra premesso, considerato, ritenuto e valutato la Giunta Nazionale dell'A.I.G.A.

**delibera**

1. di sollecitare al Parlamento l'approvazione degli emendamenti che prevedano la riformulazione dell'art. 139, comma 2, secondo periodo, del Codice delle assicurazioni private, così come sostituito dal DDL Concorrenza, in modo da consentire la risarcibilità del danno da microlesioni anche in assenza di accertamento clinico strumentale obiettivo;
2. di raccomandare al Legislatore la modifica della normativa dell'indennizzo diretto con il ripristino dell'obbligo di corrispondere, anche in fase stragiudiziale, le competenze dell'avvocato del danneggiato;
3. di sollecitare la modifica dell'art. 135, comma 3-quater, con lo stralcio del semplice parametro numerico per la trasmissione alla Procura della Repubblica dell'informativa relativa alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale.

Roma, li 12 marzo 2016

Il Presidente

*Avv. Michele Vaira*

